

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Codice CIG: ZC3271DAFE

CAPITOLATO SPECIALE

per il servizio di impaginazione, impostazione grafica ed assistenza alla videoimpaginazione del periodico “Consiglio provinciale Cronache”

Art. 1

La ditta assegnataria si impegna ad effettuare il servizio di impaginazione, impostazione grafica ed assistenza alla videoimpaginazione del periodico “Consiglio provinciale Cronache” secondo le modalità di seguito indicate. Il prodotto finale dovrà essere equivalente alla pubblicazione attuale, salvo le modifiche e migliorie che verranno concordate con il responsabile del periodico.

Art. 2

Il presente contratto ha validità di un anno con decorrenza dalla data di affidamento dell'incarico. Il Consiglio provinciale si riserva la possibilità di rinnovare il contratto per la durata di un ulteriore anno, dandone comunicazione scritta all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del termine annuo.

La pubblicazione del periodico può essere interrotta o sospesa per il rispetto di norme di legge o per decisione discrezionale del Consiglio, senza che la ditta possa reclamare alcunché.

E' facoltà del Consiglio provinciale recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, tramite raccomandata A.R. o PEC ex art. 1671 c.c., anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l'obbligo di corrispondere alla ditta assegnataria solo il corrispettivo per la parte del servizio utilmente prestata, qualora non vengano rispettati gli standard di qualità necessari a giudizio insindacabile del responsabile del periodico.

Il Consiglio provinciale, in caso di successivo accertamento del difetto da parte dell'appaltatore del possesso dei requisiti soggettivi per contrattare con la pubblica amministrazione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici, può procedere alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

Art. 3

Il servizio consiste nella lavorazione di un numero massimo di pagine per anno pari a 224, per un numero massimo di pagine lavorate nei due anni di durata massima del contratto pari a 448.

Un eventuale numero maggiore di pagine, entro il limite di un quinto, sarà garantito, con le stesse caratteristiche e contenuti, per il medesimo importo.

Il numero delle pagine sopra indicato ha valore puramente indicativo e non può essere assunto a fonte di future pretese da parte dell'appaltatore nei confronti dell'Amministrazione.

Saranno pertanto remunerate solo le pagine lavorate effettivamente richieste dalla stazione appaltante.

Art. 4

Il software da utilizzare deve essere Adobe In Design.

La ditta assegnataria si impegna ad avvalersi, nel corso dei lavori

d'impaginazione, della presenza e delle indicazioni del giornalista incaricato del Consiglio, qualora quest'ultimo lo ritenga opportuno. In particolare al giornalista sarà consentito di seguire il lavoro di impaginazione e di intervenire direttamente in qualsiasi fase di stesura per eventuali modifiche da apportare all'impaginato.

Il materiale da impaginare potrà essere fornito sia in formato digitale che cartaceo o, nel caso di fotografie, anche in formato stampato. I testi verranno forniti, di norma, tramite invio per posta elettronica. Nel caso non fosse possibile l'invio per posta elettronica di testi, foto, grafici, menabò ecc., la ditta assegnataria si impegna a ritirare il materiale in giornata presso gli uffici del Consiglio provinciale. La ditta assegnataria si impegna altresì a digitare, in situazioni di particolare urgenza, eventuali testi dei quali non è disponibile il formato elettronico.

Art. 5

La ditta assegnataria si impegna a rispettare l'impostazione e i format grafici del periodico, a fornire le fotografie richieste libere da copyright e a realizzare eventuali testatine di pagina e infografiche di modesta complessità.

La ditta assegnataria si impegna inoltre a realizzare senza alcun costo aggiuntivo per il Consiglio infografiche di media complessità richieste dalla direzione della testata (fino a 3 per numero di giornale).

L'eventuale richiesta di infografiche di media complessità in numero superiore a 3, o di infografiche di complessità elevata a giudizio del responsabile del periodico, comporterà un accordo sul corrispettivo, da determinarsi di volta in volta con scambio di corrispondenza. Il Consiglio rimane libero di affidare a terzi la realizzazione di tali ulteriori infografiche.

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico delle immagini, infografiche e/o di altro materiale creato, inventato, predisposto o realizzato dall'appaltatore o da suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del contratto rimarranno di titolarità esclusiva del Consiglio. Il Consiglio potrà quindi disporre, senza alcuna restrizione, della pubblicazione, della diffusione, dell'utilizzo, duplicazione e cessione anche parziale degli stessi. E' quindi esclusa ogni autonoma utilizzazione da parte dell'appaltatore di detto materiale.

Art. 6

La ditta assegnataria si impegna a fornire al giornalista incaricato, entro tre giorni dalla consegna del primo gruppo di pagine, la prima bozza parziale dell'impaginato in formato cartaceo a colori nel formato reale o leggermente ridotto; a seguire la seconda bozza di verifica delle correzioni, ed eventuali ulteriori bozze o parte di esse nel caso ciò si rendesse necessario.

Nel corso della lavorazione, qualora il giornalista ne facesse richiesta, la ditta assegnataria si impegna a fornire, entro un giorno, le bozze di pagine singole o di gruppi di pagine che vengono consegnate.

A conclusione dell'impaginazione, la ditta assegnataria si impegna a fornire le bozze corrette di tutto l'impaginato e, entro un giorno dalla consegna, le bozze di verifica delle correzioni (nel limite massimo di n. 4 bozze) o di eventuali pagine aggiuntive. Al giornalista è assicurata la possibilità di intervenire sui *pdf* in fase di pre-stampa.

Art. 7

La ditta assegnataria si impegna a consegnare direttamente all'impresa stampatrice che verrà indicata dal Consiglio il materiale finale in tutte le sue parti

pronto per la stampa in formato *pdf* (per singola pagina) su supporto magnetico, entro 1 giorno lavorativo dalla data dell'ultima consegna delle bozze finali di verifica delle correzioni. L'obbligo del trasporto e consegna del materiale direttamente all'impresa stampatrice è circoscritto all'interno della provincia di Trento.

La ditta si impegna altresì ad assistere alla fase di stampa presso la rotativa. Qualora la ditta stampatrice si trovi al di fuori della provincia di Trento, ma ad una distanza inferiore agli 80 km da Trento, per la consegna del materiale e la necessaria supervisione in fase di stampa verrà corrisposto un rimborso forfettario per singola edizione del periodico pari ad Euro 100,00, onnicomprensivo di tutte le spese sostenute (carburante, autostrade, parcheggi, pasti, ecc...).

Una ulteriore copia del materiale in formato *pdf* di ogni singola edizione impaginata e pronta per la stampa verrà altresì consegnata ai competenti uffici del Consiglio. Agli uffici del Consiglio saranno inoltre inviati i *files* in *pdf* del periodico lavorato per la pubblicazione sul sito internet del Consiglio.

La ditta assegnataria si impegna a rispettare le date concordate per la stampa procedendo, nel caso si rendesse necessario, a prestare la propria opera anche al di fuori del normale orario di lavoro (in via eccezionale anche nelle giornate di sabato e domenica se necessario).

Art. 8

A fronte del servizio reso nel rispetto delle prescrizioni del presente contratto, l'appaltatore addebiterà al Consiglio provinciale l'importo offerto al netto di IVA per singola pagina lavorata, senza oneri per la sicurezza in quanto non sussistono rischi interferenziali.

Il corrispettivo per pagina è onnicomprensivo, e remunera tutti i servizi previsti dal presente capitolato.

I prezzi rimarranno fissi per tutta la durata del contratto.

Art. 9

Ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D. Lgs. 50/2016, l'amministrazione non richiede all'appaltatore la costituzione di una garanzia definitiva, ma applicherà un miglioramento del prezzo offerto, nella percentuale dello 0,50%.

Art. 10

Il corrispettivo, determinato secondo i criteri di cui al precedente art. 8, sarà addebitato dall'appaltatore con fattura regolare anche ai fini fiscali. Il Consiglio darà luogo al pagamento della fattura mediante mandato, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura stessa, e comunque previa verifica dell'esatto adempimento delle prestazioni in conformità alle norme di cui al presente contratto.

I pagamenti saranno subordinati alla regolarità contributiva e fiscale dell'appaltatore (INPS, INAIL, Cassa Edile e Amministrazione fiscale), secondo la normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico e trasmesse attraverso il sistema di interscambio (SdI). Il codice univoco ufficio di questo Consiglio provinciale è: UFBDMT. Come previsto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), verranno applicate le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment).

Art. 11

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Consiglio ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore si impegna a consegnare al Consiglio i contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti o quella parte di contratto in stralcio che riguarda la tracciabilità dei flussi finanziari.

Il mancato rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità di cui al presente articolo comporta l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e la contestuale segnalazione alle autorità competenti.

Art. 12

L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

L'appaltatore ha l'obbligo di applicare le normative vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori con particolare riguardo al D.Lgs. 09.04.2008, n. 81.

Prima di procedere ai pagamenti a favore dell'appaltatore, il Consiglio verifica l'avvenuto versamento, relativamente ai lavoratori addetti all'appalto, dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali; a tal fine sarà acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC). In caso di inadempienza contributiva si applica la disposizione di cui all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50 del 2016. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegatizio nell'esecuzione del contratto e dipendente dell'esecutore si applica la disposizione di cui all'art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 50 del 2016.

Ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 81 d.d. 09.04.2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto non sono stati individuati costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi da interferenza, pertanto i costi della sicurezza sono pari a zero.

Art. 13

Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni indicate nell'art. 26 della l.p. n. 2 del 2016.

E' vietata la cessione, senza il consenso scritto del Consiglio, dell'esecuzione di tutta o di parte della prestazione di servizi oggetto del presente contratto. La cessione senza consenso, o qualsiasi atto diretto a nasconderla, fanno sorgere nel Consiglio il diritto alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile. L'appaltatore non potrà chiedere indennità o penalità alcuna per l'anticipata risoluzione del contratto.

Art. 14

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi di consegna indicati nei precedenti artt. 4, 6 e 7 il Consiglio applicherà una penale di Euro 100,00.= ai sensi dell'art. 8 della L.P. 19.07.90, n. 23. In caso di reiterato inadempimento l'amministrazione appaltante si riserva di risolvere anticipatamente il contratto di appalto (ex art. 1453 c.c.), dandone avviso all'appaltatore con semplice lettera raccomandata, ai sensi di Legge.

Art. 15

La ditta assegnataria ha l'obbligo di mantenere riservato tutto ciò che in ragione dell'esecuzione del servizio venga a conoscere in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie, di non divulgarlo in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

La ditta assegnataria è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Consiglio provinciale ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che la ditta assegnataria sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Consiglio provinciale.

La ditta assegnataria è tenuta, in relazione ai dati personali trattati nell'esecuzione del contratto, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, tra cui, in particolare, i principi e le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 16

Il Consiglio provinciale tratta i dati ad essa forniti dalla ditta assegnataria esclusivamente per la gestione del contratto, per l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, nonché per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, in particolare quelli stabiliti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

I dati personali della ditta assegnataria potranno essere comunicati a soggetti terzi solo se consentito o richiesto da disposizioni normative o se necessario per adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto concluso tra le parti.

Art. 17

Il contratto, avendo ad oggetto prestazioni di servizio soggette all'imposta sul valore aggiunto, sarà registrato solo in caso d'uso con pagamento del tributo di registro in misura fissa, a cura della parte che avrà interesse alla registrazione.

Art. 18

La ditta assegnataria, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a rispettare quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Il Consiglio informa l'appaltatore dell'esistenza dei Codici di comportamento dei dipendenti pubblici e del fatto che gli stessi Codici si applicano, in quanto compatibili, anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore.

L'url dove è possibile scaricare i codici di comportamento dei dipendenti del Consiglio provinciale è https://trasparenza.consiglio.provincia.tn.it/archiviofile/consiglioprovinciatn/Disposizioni_generali/Atti_generali/Codice_comportamento_dipendenti_delle_categorie_-_accordo_stralcio_2016.pdf.

L'appaltatore si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi dei Codici di comportamento può costituire causa

di risoluzione del singolo ordinativo di fornitura e, se di particolare gravità, anche del presente contratto.

Il Consiglio, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del singolo ordinativo di fornitura ovvero del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 19

Tutte le spese inerenti alla stipulazione del presente contratto (marche da bollo, ecc., IVA esclusa) sono a carico dell'appaltatore.

Art. 20

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa rinvio alla legislazione vigente e alle norme del codice civile relative ai contratti d'appalto. In caso di controversie il Foro competente è quello di Trento.

L'appaltatore approva espressamente gli artt. 2, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 18, e 20 del presente contratto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm.